

**Presidente.** Ma, scusi, non dica di queste cose, e non offenda la Camera!

**Prampolini.** Io non offendo nessuno. Faccio la constatazione di un fatto indiscutibile.

*Voci.* Ai voti! ai voti!

**Presidente.** L'onorevole Diligenti non fa proposte?

**Diligenti.** No!

**Presidente.** Allora pongo a partito l'articolo 20, che faccio rileggere.

« Art. 20. Durante quattro anni dall'attuazione della presente legge sarà ridotta in tre quarti la tassa di registro degli atti di vendita, acquisto d'immobili o cessione di crediti che si faranno agli effetti della liquidazione prevista nell'art. 13.

« Le Banche d'emissione possono concedere ad una Società costituita o da costituirsi con un capitale non minore di quaranta milioni, la liquidazione in tutto od in parte delle immobilizzazioni delle Banche medesime. In questo caso il Governo ha facoltà di concedere:

1° durante quattro anni dall'attuazione della presente legge la riduzione di tre quarti della tassa di registro per il trapasso di dette immobilizzazioni o cessioni di credito ad essa Società, e durante dieci anni una riduzione uguale per le vendite degli stessi immobili o cessioni degli stessi crediti, che dette Società fosse per fare ad altri;

2° il diritto di emettere obbligazioni fino ad un ammontare uguale al doppio del capitale azioni. »

(È approvato).

« Art. 21. Nel caso di contravvenzione alle disposizioni della presente legge, chiunque investito di funzioni negli Istituti di emissione afferma il falso o nasconde il vero, traendo in inganno coloro che esercitano le funzioni di vigilanza o d'ispezione, a scopo di celare le condizioni anormali dei detti Istituti, od operazioni proibite od atti che importino la responsabilità altrui, è punito con la reclusione da 3 mesi a 4 anni e con l'interdizione temporanea dai pubblici uffici.

« Chiunque nell'esercizio delle funzioni di vigilanza o d'ispezione degli Istituti di emissione afferma il falso o nasconde il vero, allo scopo indicato nella disposizione precedente, è punito con la reclusione da uno a 5 anni e

con la interdizione temporanea dai pubblici uffici.

« Chiunque effettua l'emissione di biglietti che non sieno fabbricati e somministrati giusta le norme dell'articolo 9, o rimette in circolazione biglietti che si sarebbero dovuti annullare o bruciare, è punito con la reclusione da 3 a 10 anni e con l'interdizione temporanea dai pubblici uffici. »

**Giolitti, presidente del Consiglio.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Parli pure.

**Giolitti, presidente del Consiglio.** (*Segni d'attenzione*). A quest'articolo era stato proposto un emendamento dall'onorevole Mecacci; e due emendamenti erano stati proposti dall'onorevole Sonnino. Il nuovo testo, concordato fra Commissione e Ministero, accoglie in tutto l'emendamento dell'onorevole Mecacci.

Quanto al primo emendamento dell'onorevole Sonnino, lo comprende nella sua sostanza; cosicchè credo che, quanto al primo emendamento, egli possa dirsi soddisfatto.

**Presidente.** L'onorevole Sonnino mi ha dichiarato che non insiste nè nell'uno, nè nell'altro emendamento.

**Giolitti, presidente del Consiglio.** Allora, siccome resta il solo emendamento dell'onorevole Mecacci, dichiaro che esso è compreso interamente nel nuovo testo concordato fra la Commissione e il Ministero.

**Presidente.** Onorevole Mecacci, ha udito?

**Mecacci.** Ringrazio il Governo e la Commissione di avere accettato il mio emendamento, e non ho altro da dire.

*Voci.* Ai voti! ai voti!

**Presidente.** Metto a partito l'articolo 21 che ho già letto.

Chi l'approva sorga.

(È approvato).

### Presentazione di disegni di legge.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro della guerra.

**Pelloux, ministro della guerra.** Mi onoro di presentare alla Camera un disegno di legge per modificazioni alla legge per l'ordinamento delle esercito.

**Presidente.** Do atto all'onorevole ministro della guerra della presentazione di questo disegno di legge, che sarà stampato e distribuito agli onorevoli deputati.